

relativo al:

**FINANZIAMENTO AGRARIO
MEDIANTE UTILIZZO DI CAMBIALE AGRARIA**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - Società Coop.
Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA)
Tel.: 080 9912111 - Fax: 080 628609
Email: bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it - PEC: 08988.bcc@actaliscertymail.it
Sito internet: www.bccdegliulivi.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n.00274050723
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.866.4.0 - cod. ABI 8988-8
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159994
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO AGRARIO MEDIANTE UTILIZZO DI CAMBIALE AGRARIA

I finanziamenti agrari - a tasso ordinario o agevolato - sono destinati a finanziare le esigenze di spesa di una azienda agricola quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento.

L'erogazione può avvenire attraverso l'emissione e/o lo sconto di cambiali agrarie.

In caso di operazioni a tasso agevolato l'erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle Regioni competenti, ai sensi della legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. C).

Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n.1, convertito nella legge 17 febbraio 1994 n.135), possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie.

Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnica e delle attività connesse e collaterali.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono i seguenti:

- la banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art.1186 del codice civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale;
- in caso di mancato pagamento, la banca può far elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto;
- impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso;
- per i prestiti agrari a tasso agevolato, il rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

INTERESSI DEBITORI	
Sovvenzione cambiaria agraria: <ul style="list-style-type: none">- Forma tecnica- Durata massima- Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	Sconto di cambiale agraria 12 mesi 6,50%
Finanziamento agrario a tasso agevolato ai sensi della Legge n.185/92 art.3, comma 2 lett. c) e d) <ul style="list-style-type: none">- Durata massima- Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	60 mesi Determinato mensilmente dalla Regione in funzione del tasso di riferimento per i prestiti agrari.

Tasso annuo massimo per interessi di mora	Tasso di finanziamento + 3 punti percentuali
Giorni banca per il calcolo degli interessi (da aggiungere a quelli intercorrenti tra la data di emissione e la data di scadenza dell'effetto)	8 giorni
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
Spese per comunicazioni periodiche: - in forma cartacea - on line	Euro 3,00 Gratuite
Spese per altre comunicazioni: - posta ordinaria - raccomandata - su telefonia fissa - su telefonia mobile	Euro 3,00 Euro 6,00 Euro 2,00 Euro 5,00
Spese per copia documentazione	Si veda il foglio informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"

COMMISSIONI	
Commissione per istruttoria pratica (sull'importo finanziato)	0,50%, con un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 450,00
Commissione per effetto presentato all'incasso	Euro 5,00
Commissione di ritorno effetti impagati o richiamati (oltre spese reclamate da terzi): - effetti insoluti - effetti protestati - effetti richiamati	Euro 7,50 1,50%, min. Euro 7,50 - max. Euro 25,00 Euro 12,00
Commissione per estinzione anticipata (percentuale sull'importo dovuto)	1,50%

ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	Come da disposizione di legge

VALUTE	
Valuta di accredito in conto del netto ricavo	Data operazione

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	
Calcolato sull'importo di Euro 10.000,00; tasso max. applicabile; durata 12 mesi; periodicità annuale; commissione per effetto max. applicabile; commissione istruttoria pratica max. applicabile	8,92%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Estinzione anticipata

Con il consenso della banca, il cliente, dopo aver pagato ogni rata/effetto eventualmente scaduta (corrispondendo anche ogni eventuale spesa connessa), nonché ogni altra somma dipendente dal contratto di cui la banca fosse a credito, potrà chiedere di estinguere in unica soluzione anticipatamente il presente finanziamento corrispondendo alla banca il valore nominale degli effetti a scadere diminuito di un importo pari agli interessi relativi al periodo che va dalla data della operazione di anticipata estinzione a quella della scadenza dell'effetto.

Se acconsentita dalla banca, l'operazione prevederà anche il pagamento di una commissione onnicomprensiva in percentuale sul capitale residuo anticipatamente estinto.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine

La banca avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata/effetto di rimborso.

La banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice Civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e/o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale.

In caso di risoluzione del contratto e/o di decadenza dal beneficio del termine, la banca potrà richiedere l'immediato pagamento anche delle rate/effetti ancora a scadere, oltre che di quelli scaduti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

La banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data dell'integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società Coop. - Ufficio Reclami - Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA), mail 08988.bcc@actalis-certymail.it e PEC 08988.bcc@actalis-certymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallante	Soggetto, diverso dall'emittente, che sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Cambiale agraria	Titolo di credito all'ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata somma a una prefissata scadenza. E' assistita da privilegio legale.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale che consta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.